

Decreto legislativo 31-12-1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30-12-1991, n. 413 (*G.U. n. 9 del 13-1-1993 - supplemento ordinario n. 8.*)

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Del giudice tributario e i suoi ausiliari

- ▣ Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria
- ▣ Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria
- ▣ Art. 3 - Difetto di giurisdizione
- ▣ Art. 4 - Competenza per territorio
- ▣ Art. 5 - Incompetenza
- ▣ Art. 6 - Astensione e ricsuazione dei componenti delle commissioni tributarie
- ▣ Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie
- ▣ Art. 8 - Errore sulla norma tributaria
- ▣ Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie

Capo II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

- ▣ Art. 10 - Le parti
- ▣ Art. 11 - Capacità di stare in giudizio
- ▣ Art. 12 - L' assistenza tecnica
- ▣ Art. 13 - Assistenza tecnica gratuita
- ▣ Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento
- ▣ Art. 15 - Spese del giudizio
- ▣ Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni
- ▣ Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni

TITOLO II

Il processo

Capo I

Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

SEZIONE I

Introduzione del giudizio

- ▣ Art. 18 - Il ricorso
- ▣ Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
- ▣ Art. 20 - Proposizione del ricorso
- ▣ Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso
- ▣ Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente
- ▣ Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
- ▣ Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti
- ▣ Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte
- ▣ Art. 26 - Assegnazione del ricorso

Sezione II

L'esame preliminare del ricorso

- ☞ Art. 27 - Esame preliminare del ricorso
- ☞ Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
- ☞ Art. 29 - Riunione dei ricorsi

Sezione III

La trattazione della controversia

- ☞ Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
- ☞ Art. 31 - Avviso di trattazione
- ☞ Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie
- ☞ Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio
- ☞ Art. 34 - Discussione in pubblica udienza
- ☞ Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante

Sezione IV

La decisione della controversia

- ☞ Art. 36 - Contenuto della sentenza
- ☞ Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
- ☞ Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Sezione V

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

- ☞ Art. 39 - Sospensione del processo
- ☞ Art. 40 - Interruzione del processo
- ☞ Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull' interruzione del processo
- ☞ Art. 42 - Effetti della sospensione e dell' interruzione del processo
- ☞ Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto
- ☞ Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
- ☞ Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti
- ☞ Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Capo II

I procedimenti cautelare e conciliativo

- ☞ Art. 47 - Sospensione dell' atto impugnato
- ☞ Art. 47 bis Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
- ☞ Art. 48 - Conciliazione giudiziale

Capo III

Le impugnazioni

SEZIONE I

Le impugnazioni in generale

- ☞ Art. 49 - Disposizioni generali applicabili
- ☞ Art. 50 - I mezzi d' impugnazione
- ☞ Art. 51 - Termini d' impugnazione

SEZIONE II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

- ☞ Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare

- ☞ Art. 53 - Forma dell' appello
- ☞ Art. 54 - Controdeduzioni dell' appellato e appello incidentale
- ☞ Art. 55 - Provvedimenti presidenziali
- ☞ Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte
- ☞ Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove
- ☞ Art. 58 - Nuove prove in appello
- ☞ Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale
- ☞ Art. 60 - Non riproponibilità dell' appello dichiarato inammissibile
- ☞ Art. 61 - Norme applicabili

Sezione III

Il ricorso per cassazione

- ☞ Art. 62 - Norme applicabili
- ☞ Art. 63 - Giudizio di rinvio

Sezione IV

La revocazione

- ☞ Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione
- ☞ Art. 65 - Proposizione della impugnazione
- ☞ Art. 66 - Procedimento
- ☞ Art. 67 - Decisione

CAPO IV

L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

- ☞ Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo
- ☞ Art. 69 - Condanna dell' ufficio al rimborso
- ☞ Art. 70 - Giudizio di ottemperanza

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

- ☞ Art. 71 - Norme abrogate
- ☞ Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado
- ☞ Art. 73 - Istanza di trattazione
- ☞ Art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d' appello
- ☞ Art. 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale
- ☞ Art. 76 - Controversie in sede di rinvio
- ☞ Art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all' intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
- ☞ Art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
- ☞ Art. 79 - Norme transitorie
- ☞ Art. 80 - Entrata in vigore

TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari

Art. 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all' [art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 31-12-1992, n. 545](#).

[2] I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

NOTA:

Art. 1 - Le commissioni tributarie - *Testo in vigore dal 9 marzo 1999*

[1] Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#), sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. *Fino al 31-12-1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31-12-1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.*

[1-bis] Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (*comma aggiunto dall'art. 35, legge 18 febbraio 1999, n. 28*).

[2] In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

[3] Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle [tabelle A e B allegate al presente decreto](#).

[4] Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

[5] Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell' assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie *comunque denominati*, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui [all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) , per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. **(VEDI NOTE)**

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. *Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall' [articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.* **(VEDI NOTE)**

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (*articolo così sostituito dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448*) .

NOTE:

Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione.

La Corte costituzionale con [sentenza n. 130 del 14 maggio 2008](#) ha dichiarato l'illegittimità del primo comma nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

La Corte costituzionale con [sentenza n. 64 del 14 marzo 2008](#) ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma, secondo periodo del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni".

Art. 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione - *Testo in vigore dal 9 giugno 2001 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, *da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26*, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica (*articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*).

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Testo in vigore dal 18 agosto 2002 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 10, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166

[1] I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell' [articolo 52](#), escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#). I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell' [articolo 52](#), prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*comma così sostituito [2] dall'art. 31, legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

[2] Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (*lettera così sostituita dall'art. 31, comma 25, legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*lettera aggiunta dall'art. 31, comma 26, legge 23 dicembre 1998, n. 448*).

[3] Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato *di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori*. Per la

determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Difetto di giurisdizione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del processo.

[2] E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall' [art. 41, primo comma, del codice di procedura civile](#).

NOTA:

Art. 41 c.p.c. - Regolamento di giurisdizione.

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e segg., e produce gli effetti di cui all'art. 367.

La pubblica Amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'Amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Art. 4 - Competenza per territorio

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

[2] Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 5 - Incompetenza

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.

[2] L' incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d' ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

[3] La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l' incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

[4] Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

[5] La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

Art. 6 - Astensione e ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] L' astensione e la ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

[2] Il giudice tributario ha l' obbligo di astenersi e può essere ricsuato anche nel caso di cui all' art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

[3] Sulla ricsuzione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricsuato, senza la sua partecipazione e con l' integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione

[1] Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d' imposta.

[2] Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell' amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8-7-1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni (**VEDI NOTA**).

[3] (*Comma abrogato dall'art. 3-bis, co. , D.L. 30.9.2005, n. 203, modific. in sede di conversione*).

[4] Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

[5] Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all' oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

NOTA:

Trattasi delle disposizioni riguardanti la misura degli onorari e indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.

Art. 8 - Errore sulla norma tributaria

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il personale dell' ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo *le disposizioni* del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

[2] Le attività dell' ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

NOTE:

Art. 57 c.p.c. - Attività del cancelliere.

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

Art. 58 c.p.c. - Altre attività del cancelliere.

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 59 c.p.c. - Attività dell'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Art. 60 c.p.c. - Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

- 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
- 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

CAPO II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Art. 10 - Le parti

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l' ufficio del Ministero delle finanze o l' ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l' atto impugnato o non ha emanato l' atto richiesto ovvero, se l' ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Art. 11 - Capacità di stare in giudizio

Testo in vigore dal 1° giugno 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, modificato in sede di conversione

[1] Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all' udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

[2] L' ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l' ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

[3] L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio (*comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, modificato in sede di conversione*).

Art. 12 - L' assistenza tecnica

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall' art. 3-bis, comma 9, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione

[1] Le parti, diverse dall' ufficio del Ministero delle finanze o dall' ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

[2] Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, *nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica*. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l' estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell' estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l' attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dell'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' [articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600](#) , i soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l' IVA, l' IRPEF, l'ILOR e l' IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell' [articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1](#)), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l' attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all' assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 31-12-1992, n. 545](#), risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' [articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#). (*comma così modificato dall'art. 3-bis, co. 9, D.L. 30.09.2005, n. 203, mod. in sede di conversione*).

[3] Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l' incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la

sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All' udienza pubblica l' incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

[4] L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

[5] Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' [art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787](#) , possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. *Per valore della lite si intende l' importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l' atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.* Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l' incarico a un difensore abilitato.

[6] I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l' assistenza di altri difensori.

NOTE:

Art. 63 - Rappresentanza e assistenza dei contribuenti - *Testo in vigore dal 3 dicembre 2005*

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 7-quater, co. 1, D.L. 30.09. 2005, n. 203, modif. in sede di conversione

[1] Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

[2] La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L' autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell' elenco previsto dal terzo comma *ovvero ai soggetti indicati nell' articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545* è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

[3] Il Ministero delle finanze può autorizzare all' esercizio dell' assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell' Amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali *e i sottufficiali* della Guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L' autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l' elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle Commissioni tributarie le relative variazioni.

[4] A coloro che hanno appartenuto all' Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell' elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le Commissioni tributarie.

[5] Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 2359 Società controllate e società collegate [*Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003 - Per la disciplina delle società controllate e società collegate, in vigore dal 1° gennaio 2004, vedi il nuovo l' art. 2359*].

[1] Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria [2368];
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[2] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[3] Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa [disp. att. 209].

Art. 30 - Rappresentanza e difesa del contribuente (abrogato) - *In vigore fino al 31-03-1996*

[1] Il ricorrente, l' intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla Commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

[2] La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

[3] Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza competente per territorio (*comma così sostituito dall'art. 13, comma 4, legge 5-3-1991, n. 91*).

[4] Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale (*articolo così sostituito, con effetto 1-1-1982, dall'art. 17, D.P.R. 3-11-1981, n. 739*).

Art. 10 - Ricorsi - Testo in vigore fino al 24 aprile 2001

[1] Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 è presentato con la spedizione dell'originale al Centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della Commissione tributaria adita. Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della Commissione tributaria richiede al Centro di servizio l'originale del ricorso.

[2] Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[3] Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al primo comma, trasmette alla segreteria della Commissione tributaria l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni ed al competente Ufficio delle imposte il fascicolo per l'ulteriore attività dinanzi alle Commissioni tributarie e per i provvedimenti consequenziali alle loro pronunzie.

[4] Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la sospensione della riscossione; tuttavia il centro di servizio, su domanda del contribuente, ha facoltà di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il provvedimento di sospensione è comunicato, oltre che al ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603.

[5] Il Centro di servizio determina l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e può disporre la revoca della sospensione da esso concessa.

[6] Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso alla Commissione tributaria, la sospensione può essere richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[7] In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione della Commissione tributaria che in tutto o in parte respinge il ricorso del contribuente.

[8] Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.

[9] Il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 26-10-1972, n. 636, è sostituito dal seguente: (*omissis*).

Art. 13 - Assistenza tecnica gratuita (abrogato)

(*Articolo abrogato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*).

Art. 14 - Litisconsorzio ed intervento

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

[2] Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

[3] Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

[4] Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

[5] I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

[6] Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

Art. 15 - Spese del giudizio

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996

[1] La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

[2] I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

[2-bis] Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (*comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera b), D.L. 8-8-1996, n. 437 modificato in sede di conversione*).

NOTA:

Art. 92 c.p.c. - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.

[1] Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

[2] Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (*comma così modificato dall'art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della medesima L. 69/2009*).

[3] Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni

Testo in vigore dal 4 luglio 2006

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 37, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223

[1] Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, *sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso*. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.

[2] Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](#), salvo quanto disposto dall'art. 17.

[3] Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, *sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto*, ovvero all' ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell' atto all' impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

[4] L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall' amministrazione finanziaria, con l' osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

[5] Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l' atto è ricevuto.

NOTA:

Art. 137 c.pc. - Notificazioni

[1] Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[2] L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

[3] Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (**Comma inserito dall' art. 45, comma 18, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l' art. 58 della medesima L. 69/2009).**

[4] Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

[5] Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

GLI ALTRI ARTICOLI DEL C.P.C. RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI E RICHIAMATI DAL SUESTESO ARTICOLO SONO I SEGUENTI:

Art. 138 - Notificazione in mani proprie

Art. 139 - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Art. 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Art. 141 - Notificazione presso il domiciliatario

Art. 142 - Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Art. 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Art. 144 - Notificazione alle Amministrazioni dello Stato

Art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche

Art. 146 - Notificazione a militari in attività di servizio

Art. 147 - Tempo delle notificazioni

Art. 148 - Relazione di notificazione

Art. 149 - Notificazione a mezzo del servizio postale

Art. 150 - Notificazione per pubblici proclami

Art. 151 - Forme di notificazione ordinate dal giudice

Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

[2] L' indicazione della residenza o della sede e l' elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

[3] Se mancano l' elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

TITOLO II
Il processo
CAPO I

Il procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale

SEZIONE I

Introduzione del giudizio

Art. 18 - Il ricorso

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

[1] Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

[2] Il ricorso deve contenere l' indicazione:

- a) della commissione tributaria cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
- c) dell' ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d) dell' atto impugnato e dell' oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

[3] Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l' indicazione dell' incarico a norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall' *art. 12, comma 5*. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.

[4] Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

Testo modificato dall' art.35 del decreto legge del 4.7.2006, n. 223 – in vigore dal 12.8.2006

[1] Il ricorso può essere proposto avverso:

- a) l' avviso di accertamento del tributo;
- b) l' avviso di liquidazione del tributo;

- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l' avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni;*
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni;*
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 3;
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l' autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie (**VEDI NOTE**).
- [2] Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell' art. 20.
- [3] Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.

NOTA:

Art. 77 - Iscrizione di ipoteca - Testo in vigore dal 9 giugno 2001 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera o), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

1. Decorso inutilmente il termine di cui all' [articolo 50, comma 1](#), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio *dell'importo complessivo del credito per cui si procede* .

2. Se *l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera* il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell' [articolo 79](#), il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (*articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*) .

Art. 86 - Fermo di beni mobili registrati - Testo in vigore dal 9 giugno 2001- Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera q), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*) .

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo (*articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*) .

Art. 1 - D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 - Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456 (STRALCIO).

Testo in vigore dal 9 aprile 2008

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell' articolo 3, terzo comma, della decisione *2003/193/CE della Commissione*, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell' articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 , nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti *nella misura della loro effettiva fruizione* notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonchè degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni (comma così modificato dall'art. 2, comma 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59).

Art. 20 - Proposizione del ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

[2] La spedizione del ricorso a mezzo posta dev' essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s' intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

[3] Resta fermo quanto disposto dall' [art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28-11-1980, n. 787](#) , sui centri di servizio.

NOTA: PER L'ARTICOLO RICHIAMATO VEDI NOTA ALL'ART. 12

Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

[1] Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell' atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

[2] *Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d' imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.* La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente (VEDI NOTA 1)

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione

[1] Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d' inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l' originale del ricorso notificato a norma degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](#) ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

[2] L' inammissibilità del ricorso è rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell' articolo seguente.

[3] In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell' atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l' atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

[4] Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l' originale o la fotocopia dell' atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

[5] Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l' esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

NOTE:

1. La Corte costituzionale con sentenza n. 520 del 06 dicembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

2. PER GLI ARTICOLI DEL C.P.C. RICHIAMATI VEDI ART.16

Art. 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] L' ufficio del Ministero delle finanze, l' ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

[2] La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

[3] Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Art. 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

[2] L' integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l' interessato ha notizia di tale deposito.

[3] Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l' interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l' udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

[4] L' integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l' art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l' art. 23, comma 3.

Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

[1] La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d' ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

[2] I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d' ufficio. *(comma così modificato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)* .

[3] La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

Art. 26 - Assegnazione del ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all' art. 29, comma 1, il presidente della commissione potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

SEZIONE II

L'esame preliminare del ricorso

Art. 27 - Esame preliminare del ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l' inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

[2] Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l' interruzione e l'estinzione del processo.

[3] I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

Art. 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

[2] Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall' ultima notificazione, a pena d' inammissibilità rilevabile d' ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall' art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell' articolo richiamato.

[3] Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

[4] Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

[5] La commissione pronuncia sentenza se dichiara l' inammissibilità del ricorso o l' estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 29 - Riunione dei ricorsi

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

[2] Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

[3] Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

SEZIONE III

La trattazione della controversia

Art. 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

Testo in vigore dal 9 novembre 1997

[1] Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all' art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

[2] Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti l'applicazione dell' [articolo 37-bis del decreto del](#)

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358).

NOTA:

Art. 37 bis - Disposizioni antielusive - Testo in vigore dai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

[1] Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

[2] L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

[3] Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al [decreto legislativo 30-12-1992, n. 544](#), recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'[articolo 81, comma 1, lettere da c\) a c-quinquies](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'[articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi](#). (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'[art. 26-quater](#), qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143).

[4] L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

[5] Fermo restando quanto disposto dall'[articolo 42](#), l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

[6] Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'[articolo 68 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 546](#), concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

[7] I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

[8] Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988 n. 400](#), sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma ([articolo aggiunto dall'art. 7, c. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358](#)).

Art. 31 - Avviso di trattazione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima (**VEDI NOTE**).

[2] Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

NOTA:

Art. 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 - Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria

1. Dopo l' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , è inserito il seguente: (*omissis*).

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell' articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.

4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

Art. 32 - Deposito di documenti e di memorie

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.

[2] Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

[3] Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Art. 33 - Trattazione in camera di consiglio

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2.

[2] Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

[3] Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Art. 34 - Discussione in pubblica udienza

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] All' udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

[2] Dell' udienza è redatto processo verbale dal segretario.

[3] La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l' art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Art. 35 - Deliberazioni del collegio giudicante

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il Collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l' esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

[2] Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.

[3] Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile](#). Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

NOTA:

Art. 276 - Deliberazione.

La decisione è deliberata in segreto nella Camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il Collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.

GLI ALTRI ARTICOLI DEL C.P.C. RELATIVI ALLE DELIBERAZIONI E RICHIAMATI DAL SUESTESO ARTICOLO SONO I SEGUENTI:

Art. 275 - Decisione del collegio

Art. 276 - Deliberazione

Art. 277 - Pronuncia sul merito

Art. 278 - Condanna generica. Provvisoria

Art. 279 - Forma dei provvedimenti del Collegio

Art. 280 - Contenuto e disciplina dell'ordinanza del Collegio

Art. 281 - Rinnovazione di prove davanti al Collegio

SEZIONE IV

La decisione della controversia

Art. 36 - Contenuto della sentenza

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.

[2] La sentenza deve contenere:

- 1) l' indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

- 3) le richieste delle parti;
- 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5) il dispositivo.

[3] La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Art. 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

[2] Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

[1] Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese (*comma così modificato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*).

[2] Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile depositando, nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

[3] Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

NOTE: PER GLI ARTICOLI 137 E SS. DEL C.P.C. VEDI NOTA ALL'ART. 16

Art. 327 c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione

[1] Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza **[Comma così modificato dall'art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 58 della medesima L. 69/2009]**.

[2] Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

SEZIONE V

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Art. 39 - Sospensione del processo

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Art. 40 - Interruzione del processo

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall' ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall' albo o dall' elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell' art. 12.

[2] L' interruzione si ha al momento dell' evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l' interruzione si ha al momento in cui l' evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l' evento si riferisce.

[3] Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l' ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

[4] Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell' evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla [legge 7-10-1969, numero 742](#) .

NOTA:

Art. 1, legge 7.10.1969, n. 742:

“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del Codice di procedura penale”.

Art. 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull' interruzione del processo

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La sospensione è disposta e l' interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

[2] Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell' art. 28.

Art. 42 - Effetti della sospensione e dell' interruzione del processo

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Durante la sospensione e l' interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

[2] I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell' istanza di cui all' articolo seguente.

Art. 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell' art. 30.

[2] Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l' interruzione del processo la parte colpita dall' evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest' ultimo provvede a norma del comma precedente.

[3] La comunicazione di cui all' art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall' art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall' evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall' evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Art. 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

[2] Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

[3] La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

[4] La rinuncia e l' accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

[5] Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l' accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l' estinzione del processo. Si applica l' ultimo comma dell' articolo seguente.

Art. 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

[2] Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

[3] L' estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d' ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

[4] L' estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell' art. 28.

Art. 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

[2] La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell' art. 28.

[3] Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

NOTE:

La Corte costituzionale con sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

CAPO II

I procedimenti cautelare e conciliativo

Art. 47 - Sospensione dell' atto impugnato

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il ricorrente, se dall' atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.

[2] Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

[3] In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell' esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

[4] Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

[5] La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

[6] Nei casi di sospensione dell' atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

[7] Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

[8] In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 47 bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie

Testo in vigore dal 9 aprile 2008

Testo introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 59

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
- b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perchè individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell' [articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea](#) , e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell' [articolo 242 del Trattato](#) medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6 (*Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*) .

NOTE:

Art. 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Art. 242 del Trattato istitutivo della Comunità europea

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

VEDI INOLTRE LA NOTA ALL'ART. 19

Art. 48 - Conciliazione giudiziale

Testo in vigore dal 1° gennaio 2008

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 127, legge 24 dicembre 2007, n. 244

[1] Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell' [articolo 33](#), può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

[2] La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

[3] Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea *garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli [articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni](#)*. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l' [articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592](#) . Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

[3-bis] In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante (*comma aggiunto dall'art. 1, comma 419, legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

[4] Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

[5] L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

[6] In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (*comma così sostituito, con effetto 1° aprile 1998, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203*).
(*Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218*).

NOTA:

Art. 106 D.Lgs. n. 385/1993- Elenco generale

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004 (Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 9.34, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (*lettera così sostituita, dall'art. 9.34, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37*)

4. Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (*comma così sostituito, con effetto 19 ottobre 1999, dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con

la collaborazione di altre autorità (*comma così sostituito, con effetto 19 ottobre 1999, dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all' UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Art. 107 - D.Lgs. n. 385/1993 Elenco speciale

Testo in vigore dal 25 febbraio 2007 (*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera m), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, modificato in sede di conversione*)

1. Il *Ministro dell'economia e delle finanze*, sentite la Banca d' Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all' attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d' Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia *adotta*, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), n. 1), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall' [articolo 53](#), comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. (*comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*)

3. Gli intermediari inviano alla Banca d' Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d' Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l' esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), n. 3), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297*)

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell' elenco speciale restano iscritti anche nell' elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell' art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (*comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197*) .

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (*comma aggiunto, con effetto 19 ottobre 1999, dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342*) .

Art. 5 del D.P.R. n.592/94 - Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio

[1] Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.

[2] Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:

a) 4452 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 2452 IRPEG e relativi interessi - conciliazione;

c) 3452 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

[3] Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al [decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991](#) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:

a) 44 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;

b) 45 ILOR e relativi interessi - conciliazione;

c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;

d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.

[4] Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono.

[5] Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3. Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale è sorta la contestazione.

[6] Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli: *Versamento al concessionario - Versamento in banca SEGUONO CODICI TRIBUTI*

CAPO III

Le impugnazioni

SEZIONE I

Le impugnazioni in generale

Art. 49 - Disposizioni generali applicabili

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l' [art. 337](#) e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

NOTE:

Art. 337 c.p.c. - Sospensione dell'esecuzione e dei processi.

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

Art. 283 c.p.c. - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

Testo in vigore dal 1° marzo 2006 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera q), legge 28 dicembre 2005, n. 263

Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione

Art. 373 c.p.c. - Sospensione dell'esecuzione.

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone con ricorso al *giudice di pace*, al *tribunale in composizione monocratica* o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

Art. 401 c.p.c. - Sospensione dell'esecuzione.

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in Camera di consiglio ivi stabilito

Art. 407 c.p.c. - Sospensione dell'esecuzione.

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in Camera di consiglio ivi stabilito

Art. 50 - I mezzi d'impugnazione

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996

[1] I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l' appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (*comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. d-bis), D.L. 8-8-1996, n. 437*) .

Art. 51 - Termini d' impugnazione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall' art. 38, comma 3.

[2] Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

NOTA:

Art. 395 c.p.c. - Casi di revocazione.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

Art. 52 - Giudice competente e legittimazione ad appellare

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996

[1] La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell' art. 4, comma 2.

[2] Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell' appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio.

Art. 53 - Forma dell' appello

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, modificato in sede di conversione

[1] Il ricorso in appello contiene l' indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell' appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l' esposizione sommaria dei fatti, l' oggetto della domanda ed i motivi specifici dell' impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell' art. 18, comma 3.

[2] Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3. *Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.*

[3] Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Art. 54 - Controdeduzioni dell' appellato e appello incidentale

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le parti diverse dall' appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

[2] Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d' inammissibilità, appello incidentale.

Art. 55 - Provvedimenti presidenziali

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

Art. 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate.

Art. 57 - Domande ed eccezioni nuove

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Nel giudizio d' appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d' ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

[2] Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d' ufficio.

Art. 58 - Nuove prove in appello

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Il giudice d' appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

[2] E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 59 - Rimessione alla commissione provinciale

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

- a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
- b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
- c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
- d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
- e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

[2] Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

[3] Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d' ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 60 - Non riproponibilità dell' appello dichiarato inammissibile

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] L' appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 61 - Norme applicabili

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Nel procedimento d' appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

SEZIONE III

Il ricorso per cassazione

Art. 62 - Norme applicabili

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' [art. 360, comma 1, del codice di procedura civile](#) .

[2] Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

NOTA:

Art. 360 c.p.c. - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso - *Testo in vigore dal 2 marzo 2006 - Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. (*articolo così sostituito [1] dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*)

Art. 63 - Giudizio di rinvio

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

[2] Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

[3] In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d' inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

[4] Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

[5] Subito dopo il deposito dell' atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

SEZIONE IV

La revocazione

Art. 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) .

[2] Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l' appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

[3] Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l' appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell' avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

NOTA:

Art. 395 c.p.c. - Casi di revocazione.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Art. 65 - Proposizione della impugnazione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

[2] A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall' art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' [art. 395 del codice di procedura civile](#) nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

[3] Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell' art. 53, comma 2.

NOTA: VEDI NOTA ALL'ART. 64

Art. 66 - Procedimento

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 67 - Decisione

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Ove ricorrano i motivi di cui all' [art. 395 del codice di procedura civile](#) la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

[2] Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d' impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

NOTA: VEDI NOTA ALL'ART. 64

CAPO IV

L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie

Art. 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo

Testo in vigore dal 1° aprile 1998

[1] Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d' imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l' ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b), e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

[2] Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d' ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

[3] Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione (*comma così modificato, con effetto 1-4-1998, dall' art. 29, comma 1, lettera d), numero 2), D.L.gs 18-12-1997, n. 472*) .

Art. 69 - Condanna dell' ufficio al rimborso

Testo in vigore dal 17 marzo 1996

[1] Se la commissione condanna l' ufficio del Ministero delle finanze o l' ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell' articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell' [art. 475 del codice di procedura civile](#) , applicando per le spese l' art. 25, comma 2.

NOTA: Art. 475 - Spedizione in forma esecutiva.

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

Art. 70 - Giudizio di ottemperanza

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

[2] Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

[3] Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

[4] Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.

[5] Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

[6] Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

[7] Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8-7-1980, numero 319 (**VEDI NOTA**), e successive modificazioni e integrazioni.

[8] Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

[9] Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

[10] Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

NOTA: Trattasi delle disposizioni riguardanti la misura degli onorari e indennità spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell' autorità giudiziaria.

TITOLO III Disposizioni finali e transitorie

Art. 71 - Norme abrogate

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996

[1] Sono abrogati l' [art. 288 del testo unico per la finanza locale 14-9-1931, n. 1175](#) , l' [articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) e successive modificazioni e integrazioni, l' [art. 19, commi 4 e 5, e l' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 638](#) , l' [art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 639](#) , gli [articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28-1-1988, n. 43](#) , l' [art. 4, comma 8, del decreto-legge 2-3-1989, n. 66](#) , convertito nella [legge 24-4-1989, n. 144 \(comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lettera h\), D.L. 8-8-1996, n. 437, modificato in sede di conversione\)](#).

[2] E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Art. 72 - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado

Testo in vigore dal 15 maggio 1998

[1] Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) , alla data d' insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. *La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell' atto di appello, ai sensi degli [articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) , equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli [articoli 22 e 53, comma 2](#). La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all' [articolo 32, comma 1](#).*

[1-bis] In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell' articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell' articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato.

Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all' [articolo 4, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31-12-1992, n. 545](#) , ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un' anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell' articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all' articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all' udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali (*comma aggiunto dall' art. 32, comma 2, legge 8-5-1998, n. 146*) .

[2] Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data (*comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lettera i), D.L. 8-8-1996, n. 437*).

[3] Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

[4] Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

[5] Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1.

Art. 73 - Istanza di trattazione (abrogato)

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

(*Articolo abrogato dall' art. 69, comma 3, lettera f), D.L. 30-8-1993, n. 331*) .

Art. 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d' appello

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

[1] Alle controversie, che alla data di cui all' articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l' impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) , e successive modificazioni e integrazioni (*articolo così sostituito dall' art. 69, comma 3, lettera g), D.L. 30-8-1993, n. 331*) .

Art. 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

Testo in vigore dal 16 maggio 1996

[1] Alle controversie che alla data di cui all' articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l' impugnativa davanti allo stesso organo, *nonché, alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è*

stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 636](#) , e successive modificazioni e integrazioni (*comma così sostituito dell' art. 69, comma 3, lettera h), numero 1), D.L. 30-8-1993, n. 331*).

[2] Relativamente alle controversie pendenti o per le quali *pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data*, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L' istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall' articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L' estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l' istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall' articolo 28 (*comma così modificato dall' art. 69, comma 3, lettera h), numero 1), D.L. 30-8-1993, n. 331, modificato in sede di conversione*).

[3] Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l' istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l' esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell' art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

[4] Se non è stato richiesto l' esame da parte della Corte di cassazione e l' istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione *entro i termini di cui all' articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31-12-1992, n. 545* applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[5] (*Comma abrogato dall' art. 69, comma 3, lettera h), numero 3), D.L. 30-8-1993, n. 331*).

[6] La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Art. 76 - Controversie in sede di rinvio

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

[1] Se alla data prevista dall' art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d' appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.

[2] Il termine per la riassunzione davanti alla corte d' appello non subisce modifiche.

[3] Se alla data prevista all' art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.

[4] Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue (*comma così sostituito [3] dall' art. 69, comma 3, lettera i), D.L. 30-8-1993, n. 331*).

[5] Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all' articolo 72, comma 4 (*comma così sostituito dall' art. 69, comma 3, lettera i), D.L. 30-8-1993, n. 331*).

Art. 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all' intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicate nell' art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all' intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data d' insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell' art. 71.

Art. 78 - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d' insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all' autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

[2] Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all' autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27-7-1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell' ente impositore s' intende definitivamente abbandonata.

Art. 79 - Norme transitorie

Testo in vigore dal 15 gennaio 1993

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d' appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

[2] Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

Art. 80 - Entrata in vigore

Testo in vigore dal 30 agosto 1993

[1] Il presente decreto entra in vigore il 15-1-1993.

[2] Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (*comma così modificato dall' art. 69, comma 3, lettera l), D.L. 30-8-1993, n. 331*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.